

CONSULTA EVANGELICA
(UNIONE FEDERALE DI CHIESE EVANGELICHE)

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

TITOLO I: LE CHIESE	4
Articolo 1 – (Il concetto di chiesa)	4
Articolo 2 – (Ammissione).....	4
Articolo 3 – (Recesso, esclusione).....	4
Articolo 4 – (Rapporto tra chiese associate e Consulta).....	5
Articolo 5 – (Rapporti tra le chiese associate)	6
Articolo 6 – (Questioni interne alle chiese associate)	6
Articolo 7 – (Il Collegio degli Anziani)	6
TITOLO II: I MINISTERI ECCLESIALI	7
Articolo 8 – (Enumerazione - Nomina)	7
Articolo 9 – (Definizioni)	7
Articolo 10 – (I ‘pastori-ministri di culto’).....	8
Articolo 11 – (Aggiornamento e formazione continua).....	8
Articolo 12 – (Natura del rapporto tra ministri e chiese)	8
TITOLO III: GLI ORGANI	9
Articolo 13 – (Enumerazione)	9
Articolo 14 – (L’Assemblea Generale: attribuzioni)	9
Articolo 15 – (L’Assemblea Generale: composizione e convocazione)	9
Articolo 16 – (L’Assemblea Generale: costituzione e deliberazioni)	10
Articolo 17 – (L’Assemblea Generale: ordine dei lavori)	10
Articolo 18 – (Il Consiglio Direttivo: attribuzioni)	11
Articolo 19 – (Il Consiglio Direttivo: costituzione e deliberazioni).....	12
Articolo 20 – (Il Consiglio Direttivo: Il Presidente).....	12
Articolo 21 – (Il Consiglio Direttivo: I Vicepresidenti).....	13
Articolo 22 – (Il Consiglio Direttivo: Il Cassiere).....	13
Articolo 23 – (Il Consiglio Direttivo: Il Segretario esecutivo)	13
Articolo 24 – (Il Collegio dei Revisori dei Conti).....	13
TITOLO IV: ENTI - ISTITUZIONI - ORGANISMI AUTONOMI	14
Articolo 25 – (Enti ecclesiastici – in vista dell’intesa)	14
Articolo 26 – (Istituzioni).....	15
Articolo 27 – (Organismi autonomi)	15

TITOLO V: FINANZE.....	16
Articolo 28 – (I mezzi finanziari).....	16
Articolo 29 – (Bilanci)	16
Articolo 30 – (Impegni finanziari delle chiese associate).....	16
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 31 – (Modifiche)	18
Articolo 32 – (Registrazione per atto pubblico).....	18

TITOLO I: LE CHIESE

Articolo 1 – (Il concetto di chiesa)

1. La Consulta Evangelica – Unione federale di chiese evangeliche, di seguito “Consulta”, è un’associazione di chiese evangeliche che riconosce il valore della chiesa locale quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo. Autonomia, però, non significa isolamento; perciò le chiese si riconoscono parte e partecipi della “chiesa universale” accordando questo riconoscimento a quanti fanno delle Scritture bibliche il loro unico punto di riferimento. In virtù di questo principio la Consulta accoglie anche le associazioni di chiese locali.
2. Le chiese associate alla Consulta, vivendo l’Evangelo in questa realtà, sono aperte e disponibili all’incontro con altre comunità che, sul medesimo fondamento di Gesù Cristo e della Sua Parola, vivono esperienze diverse; perciò affermano che l’unità dei credenti non va ricercata in uniformità esteriori o in rigidi schemi umani, ma manifestata nell’ubbidienza al monito apostolico contenuto in 1 Corinzi 14:40 (*“ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine”*), ed espressa come volontà del comune Signore nella pluralità dei doni propri di ciascuna chiesa posti in comune al servizio reciproco.
3. Con il termine ‘membro’ o ‘membri’ si indicano le chiese associate.
4. Nel caso in cui l’associazione alla Consulta riguarda un’associazione di chiese locali la qualifica di ‘membro’ o di ‘chiesa associata’ riguarda questa.

Articolo 2 – (Ammissione)

Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 6 e dall’Art. 7 dello Statuto della Consulta,

1. possono inoltrare domanda di ammissione alla Consulta le chiese locali e le associazioni di chiese locali. Tutte assumono la qualifica di chiese associate.
2. Le chiese associate accettano l’ordinamento della Consulta e si obbligano ad osservarlo; l’ordinamento è costituito dalla confessione di fede, dallo statuto, dal presente regolamento generale e dai regolamenti e discipline settoriali vigenti o da emanare.
3. Le chiese associate conservano l’autonomia per quanto attiene al loro governo interno e alla gestione del proprio patrimonio e si impegnano a provvedere al mantenimento delle attività loro proprie.
4. La domanda di adesione alla Consulta va inoltrata al Presidente e deve contenere in allegato una delibera assembleare nella quale è specificato che la chiesa si impegna al rispetto dell’ordinamento della Consulta compresi gli obblighi finanziari ordinari e straordinari che da ciò derivano e quelli relativi all’incremento del fondo patrimoniale.
5. Per essere ammessa come membro la chiesa locale o l’associazione di chiese interessata devono:
 - dimostrare di avere un’organizzazione interna fondata su norme adeguatamente approvate (atto costitutivo e statuto) che prevedano in modo chiaro le forme di rappresentanza nonché quelle di governo amministrativo e pastorale;
 - essere rappresentata da un cittadino italiano;
 - presentare lettera di accreditamento di comprovata attività ecclesiale almeno quinquennale da parte di altra organizzazione ecclesiale già aderente alla Consulta Evangelica.

6. Insieme alla domanda di ammissione la chiesa richiedente deve fornire i dati statistici della popolazione ecclesiastica, l'ubicazione dei locali di culto, le generalità dei pastori in attività, ed eventualmente degli anziani, diaconi e di quant'altri ricoprono a vario titolo posizioni di rappresentanza e responsabilità.
7. L'ammissione come membro della Consulta è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento generale.
8. Quando un'associazione di chiese associa una chiesa locale, il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile; è facoltà del Consiglio Direttivo chiedere un'integrazione di informazioni all'Associazioni di chiese, qualora ritenuto necessario, prima della verbalizzazione. È opportuno che quando le Associazioni di chiese associano chiese locali utilizzino i criteri di associazione della Consulta di cui al comma 5.
9. Le chiese associate, i loro pastori, i loro rappresentanti legali, non possono aderire ad organismi simili, omologhi o analoghi alla Consulta, pena la decadenza.

Articolo 3 – (Recesso, esclusione)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 8 dello Statuto della Consulta,

1. la qualifica di membro si può perdere per unilaterale recesso o per esclusione determinata da incompatibilità con l'ordinamento della Consulta. L'esclusione di una chiesa può essere deliberata solo dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta su proposta motivata del Consiglio Direttivo presentata almeno due mesi prima della convocazione della stessa; tale proposta è notificata alla chiesa membro di cui si propone l'esclusione con l'invito ad inviare un proprio rappresentante all'Assemblea Generale per formulare le contro osservazioni. L'Assemblea Generale prende atto del recesso volontario dopo che il rappresentante della chiesa interessata ne avrà motivato la decisione.
2. Nel caso in cui un rappresentante di una chiesa associata di cui si propone l'esclusione ricopra cariche istituzionali nella Consulta, questo manterrà le medesime fino alla decisione dell'Assemblea Generale; in caso di recesso volontario, questi si asterrà dal voto nelle deliberazioni.
3. I membri della Consulta non possono chiedere la divisione del patrimonio comune né pretendere altro in caso di recesso o esclusione.

Articolo 4 – (Rapporto tra chiese associate e Consulta)

1. Tra la Consulta e le chiese associate si stabilisce una gerarchia di ordinamenti; l'ordinamento della Consulta prevale su quello delle chiese associate; queste sono tenute ad armonizzare i loro ordinamenti e le relative norme con quello della Consulta se ritenuti incompatibili.
2. I rapporti con lo Stato sono di esclusiva competenza della Consulta. Tutte le chiese associate si obbligano senza riserve ad osservare i doveri che da questi rapporti derivano.
3. La Consulta, ove ne sia richiesta, assiste le chiese nell'espletamento della loro missione. Essa è impegnata a promuovere il sorgere e il costituirsi di nuove chiese.
4. Le chiese associate si impegnano ad operare per il bene comune rappresentato dalla Consulta e ad osservare le delibere dell'Assemblea Generale. In occasione di quest'ultima, se richieste, le chiese devono fornire una relazione di aggiornamento generale secondo il modello che sarà fornito con la lettera di convocazione dell'Assemblea.
5. Le chiese locali (associate) si impegnano a curare i seguenti registri nel rispetto delle normative sulla privacy:
 - registro dei membri di chiesa
 - registro dei matrimoni

- registri contabili

6. Le chiese locali rappresentate nella Consulta da enti esponenziali non possono rapportarsi alla Consulta direttamente, ma solo attraverso gli organismi direttivi degli enti che le rappresentano. Spetta a questi garantire l'osservanza degli obblighi e delle discipline da parte delle chiese locali da essi rappresentate.

Articolo 5 – (Rapporti tra le chiese associate)

1. Le chiese associate sono libere, nella loro autonomia, di collegarsi tra di loro in organismi giuridici unitari; tali organismi, ai fini della nuova rappresentanza, trasmettono alla Consulta i documenti relativi alla loro costituzione.
2. Eventuali contrasti tra le chiese associate sono esaminati dall'Assemblea Generale solo su esplicita richiesta delle parti interessate sulla base di un'istruttoria realizzata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – (Questioni interne alle chiese associate)

1. Eventuali problematiche interne ad una chiesa associata possono essere affrontate solo in seno al Consiglio Direttivo della Consulta e solo su esplicita richiesta della chiesa interessata; a tal fine il Consiglio svolge un'istruttoria *ad hoc* avvalendosi, a propria discrezione, della collaborazione di altre persone il cui intervento è stimato utile allo svolgimento dell'istruttoria.
2. Qualora la questione riguarda una chiesa locale che fa parte di un'associazione di chiese, la competenza è dell'organo direttivo di tale associazione.
3. Qualora la questione riguarda una chiesa associata locale, la richiesta deve pervenire al Consiglio Direttivo con una chiara e completa illustrazione del caso per il quale si richiede l'intervento; la richiesta può essere inoltrata dal pastore, o dalla maggioranza assoluta dei componenti degli organi di governo della chiesa indicati nello statuto, o dalla maggioranza assoluta dei membri di chiesa regolarmente iscritti a registro.
4. Una volta ricevuta la richiesta di intervento, il Consiglio Direttivo delibera sui modi e sui tempi della procedura che intende adottare, concordandola con le parti e fissando il termine dell'istruttoria. Le risoluzioni adottate sono inappellabili.
5. La Consulta si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire direttamente qualora dalla questione in atto nelle chiese associate ne potrebbe derivare un pregiudizio per gli interessi della Consulta stessa.

Articolo 7 – (Il Collegio di conciliazione)

1. L'Assemblea Generale può istituire un Collegio con funzioni di conciliazione per la soluzione di ogni controversia sorta in seno alla Consulta. L'Assemblea nell'atto di nomina stabilisce le modalità e i termini di mandato.
2. Il Collegio è composto da sette persone: il Presidente del Consiglio Direttivo che lo presiede; il segretario del Consiglio Direttivo che ne diventa segretario; tre membri nominati dall'Assemblea Generale e due membri indicati dal Consiglio Direttivo.
3. Gli interventi del Collegio devono sempre essere attuati sulla base di procedure chiaramente delineate in cui sono stabilite modalità e termini degli interventi; una volta espletato il proprio incarico il Collegio trasmette il proprio parere non vincolante al Consiglio Direttivo per le deliberazioni del caso.

TITOLO II: I MINISTERI ECCLESIALI

Articolo 8 – (Enumerazione - Nomina)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 9 dello Statuto della Consulta,

1. i ministri sono coloro che svolgono ruoli di servizio nelle chiese della Consulta sia sul piano locale che sovra locale.
2. La Consulta riconosce i seguenti ministeri ecclesiali:
 - 'pastori-ministri di culto'
 - pastori;
 - diaconi;
 - missionari;
 - colportori;
 - insegnanti,
 - evangelisti;
 - profeti.
3. I ministri sono riconosciuti dalle chiese su base locale secondo gli ordinamenti delle medesime.
4. La chiesa, una volta nominato il ministro, trasmette alla segreteria della Consulta gli atti prodotti per la nomina tra cui deve figurare il *curriculum vitae* della persona interessata. I ministri prima di essere confermati devono essere tenuti in prova almeno per un anno.
5. La Consulta tiene un apposito registro generale dei ministri in servizio nelle chiese.
6. Le chiese associate sono direttamente responsabili della disciplina dei loro ministri e ne sono chiamate a rispondere. La Consulta si riserva l'adozione di ogni misura utile o necessaria alla propria tutela.

Articolo 9 – (Definizioni)

1. L'azione pastorale è rivolta in modo specifico alla cura d'anime. Quelli che hanno la responsabilità diretta in questo campo assumono il titolo di pastore. Quelli che svolgono servizi ausiliari all'attività pastorale vengono definiti 'anziani'. I pastori con funzioni di coordinamento sovra locale possono assumere il titolo di 'apostoli'.
2. I diaconi generalmente sono designati per compiti di carattere amministrativo e organizzativo. A loro possono essere anche demandate funzioni per l'espletamento di servizi sociali e assistenziali.
3. I missionari sono i ministri designati a svolgere la loro attività fuori dai confini nazionali o quelli provenienti dall'estero e chiamati dalla Consulta a svolgere la loro attività in Italia. Per i missionari provenienti dall'estero, la Consulta stabilisce le modalità e i termini del loro soggiorno in Italia.
4. Gli evangelisti sono i ministri designati dalle chiese alla predicazione dell'Evangelo in eventi di evangelizzazione pubblica e di massa anche attraverso i mass media; assumono questa qualifica anche ministri specificamente impiegati nella fondazione di nuove chiese.
5. I colportori svolgono opera di evangelizzazione attraverso la diffusione di stampa e trattati.
6. Gli insegnanti si occupano delle attività formative, educative e catechetiche.

Articolo 10 – (I ‘pastori-ministri di culto’)

1. Le chiese che intendono avere pastori con funzioni di ministri di culto devono inoltrare formale richiesta al Consiglio Direttivo della Consulta fornendo certificazioni relative:
 - al possesso della cittadinanza italiana;
 - all’esercizio del ministero da almeno cinque anni di cui due svolti all’interno della Consulta;
 - al percorso formativo svolto e/o ai requisiti teologici maturati con l’esperienza pastorale;
 - a lettere di accreditamento di pastori di lunga esperienza;
 - all’assenza di carichi pendenti.
2. Il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta e i documenti allegati, delibera sulla sussistenza o meno dei requisiti necessari alla nomina.
3. I pastori che vengono nominati ministri di culto dal Consiglio Direttivo sono iscritti nell’apposito registro. Solo i ministri di culto iscritti possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento dello Stato secondo la normativa vigente.
4. L’ente esponenziale aderente alla Consulta può chiedere la revoca della nomina di un proprio ministro di culto.
5. Il Consiglio Direttivo può revocare la nomina a ministro di culto per fondate e gravi ragioni di carattere dottrinale, morale, deontologico. Il provvedimento è notificato alla persona interessata e alla chiesa locale dove presta servizio. La revoca va notificata anche ai competenti organi statali.

Articolo 11 – (Aggiornamento e formazione continua)

1. I ministri devono curare l’aggiornamento delle proprie conoscenze per il miglior espletamento del proprio ministero; ai ministri in servizio che non hanno conseguito alcun titolo accademico si consiglia di frequentare almeno un anno di corsi accademici presso la Facoltà pentecostale di scienze religiose o istituti analoghi.
2. Ai ministri in prova è richiesto di conseguire un adeguato titolo accademico, da concordare con gli interessati, qualora non ne disponessero già di uno, entro cinque anni dalla loro nomina, presso la Facoltà pentecostale di scienze religiose o titolo da questa ritenuto equivalente.

Articolo 12 – (Natura del rapporto tra ministri e chiese)

1. Il rapporto tra i ministri e la chiesa associata nella quale svolgono il loro ministero è interamente regolato secondo l’ordinamento di quest’ultima.
2. Se la chiesa associata necessita di un ministro a pieno tempo deve segnalare questa esigenza al Consiglio Direttivo della Consulta e illustrare le modalità con le quali verrà gestito il rapporto economico. Tale segnalazione deve essere effettuata sulla base di delibere dei competenti organi ecclesiali.
3. Le obbligazioni e le responsabilità derivanti dal rapporto instaurato sono interamente a carico della chiesa associata.
4. Nel caso in cui la Consulta fosse chiamata a far fronte ad eventuali spese per i ministri, le chiese associate presso le quali questi operano sono tenute a rimborsarle.

TITOLO III: GLI ORGANI

Articolo 13 – (Enumerazione)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 10 dello Statuto della Consulta,

1. gli organi della Consulta sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

2. Le cariche sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni. L'Assemblea può deliberare su eventuali indennità relative alla presidenza.

Articolo 14 – (L'Assemblea Generale: attribuzioni)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 11 dello Statuto della Consulta, spettano all'Assemblea Generale tutte le attribuzioni fissate dallo statuto, dal presente regolamento generale e dai regolamenti e/o discipline settoriali vigenti o da emanare e in particolare gli spetta quanto segue:

- eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- deliberare sulla costituzione in ente ecclesiastico delle chiese che ne fanno domanda e ne hanno i requisiti;
- approvare la costituzione di nuovi organismi operativi;
- deliberare sui piani comuni di lavoro;
- esaminare l'operato degli organi della Consulta e di tutte le istituzioni e gli organismi che ad essa fanno capo;
- deliberare sull'acquisto di beni mobili ed immobili della Consulta;
- istituire commissioni referenti per lo studio di argomenti specifici, ascoltarne le relazioni e adottare le opportune deliberazioni;
- deliberare sull'esclusione dei membri.

Articolo 15 – (L'Assemblea Generale: composizione e convocazione)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 e dall' Art. 13 dello Statuto della Consulta,

1. l'Assemblea Generale è composta da rappresentanti regolarmente designati dalle chiese associate secondo quanto previsto dallo statuto.
2. Le chiese associate la cui entità numerica non supera i 100 membri, partecipano alle riunioni assembleari con un rappresentante con voce consultiva.
3. I membri degli altri organi della Consulta partecipano all'Assemblea con diritto di voto salvo i casi espressamente previsti in cui non possono esercitare questo diritto. I membri del Collegio dei Revisori hanno solo facoltà di parola.
4. Partecipano ai lavori dell'Assemblea come osservatori con diritto di parola i rappresentanti di tutti gli enti e gli organismi rappresentati dalla Consulta; i rappresentanti di chiese, istituzioni, enti ed organismi con i quali la Consulta collabora o intrattiene relazioni; persone che il Consiglio Direttivo stimi invitare.
5. L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se

ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ha luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'atto di convocazione. L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare. L'avviso dovrà essere inviato dal Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per posta raccomandata a ciascuna chiesa associata alla Consulta. L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.
7. I costi per lo svolgimento dell'Assemblea sono sostenuti dalle chiese associate in modo proporzionale al numero dei rappresentanti cui hanno diritto.

Articolo 16 – (L'Assemblea Generale: costituzione e deliberazioni)

Fermo quanto stabilito dall'Art. 14 e dall' Art. 15 dello Statuto della Consulta,

1. L'Assemblea Generale è costituita validamente con la presenza di almeno due/terzi (2/3) dei rappresentanti aventi diritto. Se non risulta costituito tale quorum l'Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei rappresentanti.
2. L'Assemblea si costituisce con seggio provvisorio nominato dal Consiglio Direttivo. Questo legge la lista ufficiale dei componenti l'Assemblea, indicando quanti hanno diritto di voto, stabilisce il quorum e ne dichiara la regolare costituzione.
3. Dopo la regolare costituzione dell'Assemblea questa nomina il seggio definitivo formato da un presidente, da un vice presidente, due segretari e due scrutatori. Per tutte le cariche possono essere avanzate proposte di candidatura. Il seggio si avvale della segreteria tecnica predisposta dal Consiglio Direttivo per la stesura dei verbali.
4. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano; il voto segreto è concesso nel caso la richiesta venga fatta da un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche e quelle riguardanti persone fisiche sono a scrutinio segreto.
5. Le modifiche allo statuto sono approvate a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei presenti e devono essere trasmesse ai competenti organi istituzionali per l'iter previsto dalle norme vigenti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti che rappresentino i tre quarti delle chiese associate.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono constare di verbale sottoscritto dai membri del seggio.

Articolo 17 – (L'Assemblea Generale: ordine dei lavori)

1. L'ordine dei lavori è proposto in via provvisoria dal Consiglio Direttivo che predispone una relazione; la relazione viene discussa e sulla base di essa si stabilisce l'ordine ed il numero degli argomenti da trattare durante l'Assemblea.
2. Il presidente dell'Assemblea accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione; ove necessario fissa il numero e la durata degli interventi su ciascun argomento. Inoltre garantisce un adeguato spazio ai membri con voce consultiva e vigila sulla temperanza e l'equilibrio degli

interventi; in casi estremi può togliere la parola. Su ogni argomento in discussione è ammesso un intervento e una replica per ogni oratore.

3. Hanno precedenza coloro che chiedono la parola per fatto personale, per mozione d'ordine, per richiamo ai regolamenti. I membri del Consiglio Direttivo hanno la precedenza quando sono chiamati in causa a motivo del loro operato.
4. La discussione di ogni argomento termina con l'approvazione di un ordine del giorno. Eventuali contestazioni circa la validità delle votazioni devono essere sollevate immediatamente dopo la proclamazione del risultato, devono essere specificatamente motivate e sono risolte immediatamente dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.
5. Alla chiusura di un dibattito o in occasione di una votazione di un ordine del giorno i votanti possono chiedere di fare dichiarazione di voto. Non si riapre la discussione sulle delibere approvate.
6. Gli atti sono letti ed approvati giorno per giorno all'inizio della seduta antimeridiana; gli atti dell'ultima seduta sono approvati prima della chiusura.
7. Le proposte che eventualmente dovessero emergere durante lo svolgimento dell'Assemblea e che non sono contemplate nell'ordine dei lavori e negli argomenti da trattare possono essere avanzate se a sostenerle sono almeno un quarto (1/4) dei votanti; le proposte dovranno essere formulate per iscritto e presentate al seggio, che vaglierà la loro legittimità prima di sottoporle all'Assemblea per approvarne l'inserimento nell'ordine del giorno e, se necessario, ne discuterà con i proponenti.
8. Il seggio è competente a stabilire tempi e modi di discussione e deliberazione sulla stessa. Eventuali emendamenti vanno formulati ed eventualmente approvati nella fase di approvazione della proposta.

Articolo 18 – (Il Consiglio Direttivo: attribuzioni)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto della Consulta, il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria della Consulta e gli spettano tutte le attribuzioni fissate dallo statuto, dal presente regolamento generale e dai regolamenti e/o discipline settoriali vigenti o da emanare; in particolare gli spetta quanto segue:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale fissandone la data, la sede e il programma dei lavori;
- curare l'applicazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- redigere i bilanci preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno ed i consuntivi entro il 30 marzo di ogni anno ponendoli a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Generale;
- nominare fra i propri componenti il Presidente e due Vice-Presidenti; nominare anche il cassiere e il segretario esecutivo che possono anche non essere membri del Consiglio.
- deliberare circa l'assunzione, il licenziamento e il collocamento a riposo del personale necessario al funzionamento della Consulta;
- determinare le quote sociali dovute dalle chiese alla Consulta per il funzionamento della stessa;
- proporre all'Assemblea Generale, con parere motivato, l'esclusione dei membri;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio e i beni della Consulta;
- presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale il regolamento generale della Consulta, i regolamenti e/o discipline settoriali, lo statuto delle istituzioni e degli organismi operativi e proporre le modifiche che si rendono opportune;

- istituire commissioni referenti per lo studio di argomenti di sua competenza e di avvalersi dell'ausilio di esperti;
- deliberare circa la nomina e la revoca dei ministri di culto di cui all'art. 10 del presente regolamento generale;
- curare la gestione del registro dei ministri della Consulta e provvedere al rilascio delle relative certificazioni;
- deliberare sull'ammissione delle chiese associate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento generale. Nel caso di accettazione della richiesta il Consiglio Direttivo:
 - ✓ ammette la chiesa con decorrenza dal novantesimo giorno dalla data della delibera, salvo opposizioni motivate;
 - ✓ determina il numero dei rappresentanti all'Assemblea Generale;
 - ✓ stabilisce la quota dovuta per l'incremento del fondo patrimoniale;

Articolo 19 – (Il Consiglio Direttivo: costituzione e deliberazioni)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 e dall'Art. 18 dello Statuto della Consulta,

1. l'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo composto da sette persone scelte tra i componenti l'Assemblea.
2. Il Consiglio, una volta eletto, si ritira per nominare le cariche al proprio interno; nel frattempo l'Assemblea sospende i propri lavori. Una volta nominate le cariche del Consiglio riprendono i lavori dell'Assemblea e il presidente di questa proclama le cariche del Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili eccetto i casi in cui vi sia recesso o revoca da parte dell'Assemblea Generale.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale del Presidente; la prima riunione ordinaria del Consiglio si svolge di regola entro 30 giorni dalla conclusione dell'Assemblea Generale. In questa riunione si stabilisce il calendario delle altre riunioni ordinarie fino alla successiva Assemblea Generale in numero non inferiore a quattro complessivamente. Le date stabilite possono essere variate solo se il numero legale per lo svolgimento delle sedute non è garantito.
5. Su richiesta del Presidente o di almeno due membri, il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria rispetto al calendario fissato ogni qualvolta sia in atto o si profili un'emergenza che non consente di rimandare la riunione fino alla successiva seduta ordinaria.
6. Il Consiglio Direttivo nomina chi redige il verbale.
7. Il Consiglio Direttivo delibera validamente se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri e le decisioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.
8. Il presidente può invitare in qualità di consigliere onorario senza diritto di voto persone di riconosciuta capacità al fine di dare un contributo all'operato del Consiglio.

Articolo 20 – (Il Consiglio Direttivo: Il Presidente)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 19 dello Statuto della Consulta,

1. il Presidente deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato.
2. Le funzioni del Presidente sono:
 - rappresentare legalmente con potere di firma il Consiglio ad ogni livello pubblico sia in relazione a rapporti ecclesiastici che giuridici;
 - convocare l'Assemblea secondo le modalità stabilite dallo statuto e in linea con le disposizioni del Consiglio;

- convocare e presiedere il Consiglio curandone per la parte che gli spetta l'esecuzione delle decisioni;
- visitare le chiese e fungere da collegamento tra queste e la Consulta;
- seguire la buona tenuta degli uffici della Consulta;
- rappresentare la Consulta con pieni poteri di firma presso gli istituti di credito per ogni possibile operazione; unitamente al cassiere è firmatario dei diversi conti correnti sia postali che bancari e a firme disgiunte;
- presiedere i lavori dell'Assemblea Generale fino all'insediamento del seggio;
- leggere dinanzi all'Assemblea Generale, a nome del Consiglio Direttivo, la relazione generale per la fissazione dell'ordine dei lavori.

3. Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.

Articolo 21 – (Il Consiglio Direttivo: I Vicepresidenti)

I Vicepresidenti della Consulta, nominati al proprio interno dal Consiglio Direttivo, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento e quando sono da lui delegati. Possono essere delegati a svolgere alcune delle funzioni del presidente in modo continuativo tramite apposita procura.

Articolo 22 – (Il Consiglio Direttivo: Il Cassiere)

La responsabilità della gestione finanziaria è del Consiglio Direttivo che nomina un cassiere che può anche non essere membro del Consiglio, le cui funzioni sono:

- tenuta dei libri contabili, della cassa e di tutta la documentazione relativa;
- aggiornamento sul saldo contabile nelle sedute ordinarie del Consiglio;
- emissione di pagamenti per la gestione ordinaria;
- emissione di pagamenti per la gestione straordinaria su mandato del Consiglio;
- riscossione delle quote sociali e di qualunque altro introito rilasciando eventuale ricevuta;
- predisposizione dello schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- firma disgiunta dei diversi conti correnti sia postali che bancari insieme al Presidente.

Articolo 23 – (Il Consiglio Direttivo: Il Segretario esecutivo)

La responsabilità della gestione amministrativa è del Consiglio Direttivo che nomina un segretario esecutivo che può anche non essere membro del Consiglio, le cui funzioni sono:

- organizzare e dirigere gli uffici amministrativi;
- redigere i verbali in occasione delle sedute del Consiglio;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- tenere in ordine l'archivio della Consulta.

Articolo 24 – (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 20 dello Statuto della Consulta,

1. il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri che durano in carica per un triennio.
2. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione dei bilanci annuali.

3. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea Generale sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.
4. Per svolgere al meglio il proprio lavoro, i Revisori hanno accesso a tutti i documenti che ritengono opportuno consultare mantenendo la dovuta discrezione sulle informazioni a cui pervengono.
5. Il Consiglio Direttivo può chiedere al Collegio dei Revisori di effettuare controlli relativi alla corretta gestione finanziaria e amministrativa delle chiese associate; tale disposizione viene eseguita d'intesa con la chiesa interessata a cui va inviato avviso almeno trenta giorni prima della data stabilita.

TITOLO IV: ENTI - ISTITUZIONI - ORGANISMI AUTONOMI

Articolo 25 – (Enti ecclesiastici – in vista dell'intesa)

1. Le chiese che lo richiedono e hanno i requisiti previsti, possono essere costituite in ente ecclesiastico, sentito il parere del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea Generale, che ne approva contestualmente il relativo statuto. La delibera deve ricevere il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.
2. Le Chiese che intendono costituirsi in ente dotato di personalità giuridica devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere composte da almeno 150 membri effettivi e regolarmente contribuenti;
 - essere provviste almeno di locali di culto e di locali sussidiari;
 - avere piena autosufficienza finanziaria e capacità di autogestione, anche in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui sono provviste; la sussistenza di questo requisito è accertata sulla scorta dei bilanci della chiesa degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza.
3. La volontà della Chiesa di costituirsi in ente ecclesiastico deve risultare da una deliberazione della sua Assemblea, approvata dalla maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei membri. L'Assemblea approva altresì, a maggioranza semplice, lo statuto dell'ente contenente: la denominazione dell'ente, l'indicazione degli scopi e della sede, le norme relative alla rappresentanza e all'amministrazione dell'ente, quelle relative alla composizione e all'elezione dell'organo rappresentativo, le modalità per la modifica dello statuto, le cause di scioglimento dell'ente e la destinazione del residuo patrimonio, una volta estinte le passività.
4. L'istanza per la costituzione dell'ente è presentata dall'organo rappresentativo della stessa al Consiglio Direttivo e deve essere corredata dalla deliberazione dell'assemblea della chiesa, dallo statuto relativo, dai bilanci della chiesa degli ultimi cinque anni e dagli altri documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
5. Ricevuta l'istanza, il Consiglio Direttivo verifica l'esistenza dei requisiti richiesti e formula le sue osservazioni. Queste sono comunicate, per conoscenza, alla chiesa interessata, la quale, in caso di parere negativo, ha facoltà di replicare e di presentare ulteriori documenti. Il Consiglio Direttivo sottopone l'istanza alla prima Assemblea Generale della Consulta con il suo parere definitivo e con tutta la documentazione ricevuta.
6. All'Assemblea Generale, che deve discutere e approvare l'istanza, deve essere invitato l'organo rappresentativo della chiesa interessata perché possa dare illustrazioni e chiarimenti. Una volta che la costituzione della chiesa in ente sia stata approvata dall'Assemblea Generale, le successive

formalità per il conseguimento della personalità giuridica sono svolte dalla chiesa interessata con la collaborazione del Consiglio Direttivo.

7. La chiesa eretta in ente provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio posseduto e può avvalersi dei servizi e della collaborazione che la Consulta è in grado di offrire. La revisione contabile e patrimoniale è effettuata dai Revisori della Consulta.
8. Qualora vengano meno i requisiti essenziali in virtù dei quali la chiesa è stata eretta in ente ecclesiastico, si produce l'estinzione dello stesso. Il Consiglio Direttivo in collaborazione con gli organi rappresentativi dell'ente avviano le procedure di estinzione nel rispetto dello statuto dell'ente.

Articolo 26 – (Istituzioni)

1. In adempimento ai propri scopi la Consulta promuove e favorisce la formazione nel suo ambito di istituzioni aventi scopo di evangelizzazione, di istruzione, di diffusione della cultura evangelica, di assistenza e di beneficenza.
2. Le istituzioni e gli organismi operativi della Consulta sono disciplinati da propri statuti, approvati dall'Assemblea Generale della Consulta.
3. Le attività delle istituzioni e degli organismi operativi, coordinate dal Consiglio Direttivo, si svolgono secondo le direttive dell'Assemblea Generale della Consulta e devono comunque essere indirizzate, nel loro complesso, al raggiungimento dei fini della Consulta. Su di esse riferisce il Consiglio Direttivo nella sua relazione generale.
4. I responsabili delle istituzioni e degli organismi operativi rispondono al Consiglio Direttivo del loro operato.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e, in generale, gli atti che impegnano finanziariamente la Consulta devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
6. Ciascuna istituzione priva di personalità giuridica redige annualmente i propri bilanci che trasmette al Consiglio Direttivo, salvo che il proprio statuto preveda diversamente. Analogamente ciascun organismo operativo trasmette il proprio bilancio al Consiglio Direttivo, salvo che il proprio statuto preveda diversamente.
7. I mezzi necessari al funzionamento delle istituzioni sono costituiti dalle contribuzioni delle chiese associate, di enti o di privati e dagli eventuali proventi dell'attività che l'istituzione svolge.
8. L'Assemblea Generale della Consulta, ove ritenga che un'istituzione abbia sufficiente capacità di autogoverno e di patrimonio e possa più efficacemente operare se dotata di piena autonomia patrimoniale, può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, che l'istituzione si costituisca come ente dotato di personalità giuridica. La deliberazione deve essere approvata da almeno i due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea Generale della Consulta con voce deliberativa. La medesima Assemblea approva, a maggioranza semplice, lo statuto dell'ente.
9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, l'ente giuridico si scioglie qualora l'Assemblea Generale della Consulta, con la maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi membri con voce deliberativa, ritenga che l'istituzione abbia esaurito il suo scopo o non possa più efficacemente adempierlo ovvero che siano venute a mancare le ragioni o le risorse che consentivano l'autogoverno.

Articolo 27 – (Organismi autonomi)

1. La Consulta riconosce gli organismi autonomi che si costituiscono nell'ambito del suo ordinamento con finalità che affiancano quelle indicate nello statuto. La Consulta asseconda la loro attività senza interferire nella loro organizzazione del tutto autonoma e può avvalersi,

all'occorrenza, del parere, delle proposte e delle iniziative che gli organismi autonomi liberamente offrono.

2. Gli organismi autonomi operanti nell'ambito della Consulta sono disciplinati da statuti propri ratificati dall'Assemblea Generale. Essi sono rappresentati nell'Assemblea da propri rappresentanti con voce consultiva.
3. Il riconoscimento viene dato, a richiesta dell'organismo autonomo, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo che riferisce in proposito. Con il riconoscimento l'Assemblea Generale prende atto dello statuto dell'organismo; ogni modifica dello stesso deve essere notificata, con il parere del Consiglio Direttivo, all'Assemblea Generale.
4. Ogni organismo autonomo presenta una relazione informativa del suo operato all'Assemblea Generale; tale relazione non è approvata, ma comunicata per conoscenza e discussa.

TITOLO V: FINANZE

Articolo 28 – (I mezzi finanziari)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 5 dello Statuto della Consulta,

1. La Consulta provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio.
2. Il patrimonio della Consulta è costituito:
 - dalle quote sociali versate annualmente dai soci nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;
 - da donazioni, lasciti, legati o successioni;
 - da altre eventuali offerte anche di terzi, purché siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi della Consulta;
 - dall'incremento del fondo patrimoniale.

Articolo 29 – (Bilanci)

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 21 dello Statuto della Consulta,

1. la gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa sui bilanci proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.
2. Il Bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.

Articolo 30 – (Impegni finanziari delle chiese associate)

1. Le quote associative vanno versate entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di competenza. Tale scadenza si applica anche alle quote dovute per l'incremento del fondo patrimoniale qualora siano versate ratealmente.
2. Le chiese associate in corso di esercizio verseranno i rispettivi dodicesimi delle quote associative annuali.
3. Le chiese che vengono associate devono versare l'importo relativo all'incremento del fondo patrimoniale, così come stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi finanziari ordinari e straordinari e quelli relativi all'incremento del fondo patrimoniale determina la perdita della qualifica di membro per esclusione. Il Consiglio Direttivo istruisce la procedura di esclusione dopo aver inviato nel corso

dell'anno solare 3 (tre) solleciti di pagamento inviati a mezzo raccomandata A/R senza aver ricevuto spiegazioni idonee a giustificare le mancanze.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – (Modifiche)

Le modifiche al presente regolamento generale sono approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Articolo 32 – (Registrazione per atto pubblico)

Qualora fosse necessario registrare il presente regolamento per atto pubblico, il Consiglio Direttivo è autorizzato a costituirsi in esso per gli adempimenti relativi.